

Delibera n° 312

Estratto del processo verbale della seduta del
21 febbraio 2014

oggetto:

MODIFICA PIANO DI ERADICAZIONE DELL'INFEZIONE DA HERPESVIRUS 1 BOVINO (BHV-1),
RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA O IBR.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- con la Direttiva n. 64/432/CEE del 26 giugno 1964, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato disposizioni in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
- con la Decisione 2004/558/CE del 15 luglio 2004, la Commissione Europea ha stabilito le modalità di applicazione della Direttiva 64/432/CEE in materia di garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (IBR) ed approvato i programmi di eradicazione di tale malattia presentati da alcuni Stati membri;

Precisato che la rinotracheite bovina infettiva è una malattia virale che colpisce i capi bovini e bufalini, determinando notevoli danni sanitari ed economici dovuti ad aborto, diminuzione della produzione di latte e perdita di peso corporeo;

Precisato, altresì, che, al fine di pervenire all'eradicazione di tale malattia nel territorio regionale e facilitare gli scambi dei capi bovini con i paesi comunitari:

- con Decisione 2007/584/CE, del 21 agosto 2007, di modifica della Decisione 558/2004/CE, la Commissione Europea ha inserito, all'allegato I, la Regione Friuli - Venezia Giulia nell'elenco delle Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva di cui all'art. 9 dell'anzidetta Direttiva 64/432/CEE;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1308, del 02.07.08, in attuazione della normativa comunitaria surrichiamata è stato approvato il "Piano della Regione Friuli – Venezia Giulia, di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR", recante, tra l'altro le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina e la movimentazione dei medesimi in ambito regionale, la frequenza e la modalità dei controlli, nonché i provvedimenti sanitari da applicare nei confronti degli allevamenti, come stabilito nell'allegato A) alla deliberazione medesima;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 258, del 17.02.2011, è stato modificato il succitato Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR, approvato con la DGR n. 1308/2008, introducendo la possibilità di effettuare esami sierologici su campioni di latte limitatamente alle aziende che hanno già ottenuto la qualifica di aziende indenni e su animali che non siano mai stati vaccinati nei confronti del virus BHV-1;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 373, del 14.03.2013, è stato modificato il succitato Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR, prevedendo misure sanitarie da attuarsi nelle aziende con capi positivi;

Rilevato tuttavia che le misure adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 373 del 14.03.2013, necessitano di essere in parte modificate per consentire, nelle aziende con capi positivi, una più rapida eradicazione della malattia nonché una più efficiente rilevazione di un'eventuale ripresa della circolazione virale;

Sentiti, al riguardo, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici e organizzativi del Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) i responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle aziende per i servizi sanitari, regionali riunitisi il 28.01.2014;

Atteso che i responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle aziende per i servizi sanitari regionali concordano sulla necessità di procedere, nelle aziende con capi positivi con prevalenza maggiore o uguale al 12%, alla vaccinazione di tutti gli animali, in modo da proteggere gli animali negativi, e nel controllo degli animali giovani mai controllati o risultati sempre negativi ad eventuali

precedenti controlli, in quanto rappresentano le sentinelle migliori in grado di rilevare la circolazione virale;

Ritenuto, pertanto:

- di modificare il succitato Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva (IBR), approvato con la DGR n. 1308/2008 e di sostituire, pertanto, la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 dell'allegato A) alla citata DGR n. 1308/2008, già modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 373, del 14.03.2013, con il seguente testo:

“a) nelle Aziende con capi positivi al Test ELISA IBR gE:

- il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dispone, con proprio provvedimento, le seguenti misure di controllo:

- i) in caso di prevalenza maggiore o uguale al 12%, l'obbligo di vaccinazione di tutti i capi presenti in azienda;
- ii) in caso di prevalenza inferiore al 12%, l'obbligo di macellazione del 4% dei capi ogni anno, in modo da eliminare tutti i capi positivi in 3 anni.

- il proprietario dell'allevamento comunica al Servizio Veterinario l'avvenuta macellazione dei capi, di cui al primo alinea;

- il Servizio Veterinario verifica l'avvenuta vaccinazione degli animali attraverso il controllo documentale;

- tutti i capi bovini e bufalini, maschi e femmine, di età compresa tra i 9 e 24 mesi mai controllati o risultati sempre negativi ad eventuali controlli, sono sottoposti al controllo ufficiale annuale con prelievo di un campione di sangue, effettuato anche da veterinari liberi professionisti incaricati dall'Azienda per i Servizi Sanitari;”

Precisato, infine, che le modifiche apportate al Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR, conformi alle previsioni comunitarie, sono aggiuntive alle garanzie supplementari per gli scambi comunitari e non necessitano, quindi, di essere inoltrate, per il tramite del Ministero competente, alla Commissione europea;

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità

Delibera

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva (IBR), approvato con la DGR n. 1308/2008 e di sostituire, pertanto, la lettera a) del comma 1 dell'art. 6 dell'allegato A) alla citata DGR n. 1308/2008, già modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 373, del 14.03.2013, con il seguente testo:

“a) nelle Aziende con capi positivi al Test ELISA IBR gE:

- il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dispone, con proprio provvedimento, le seguenti misure di controllo:

- i) in caso di prevalenza maggiore o uguale al 12%, l'obbligo di vaccinazione di tutti i capi presenti in azienda;

- ii) in caso di prevalenza inferiore al 12%, l'obbligo di macellazione del 4% dei capi ogni anno, in modo da eliminare tutti i capi positivi in 3 anni.
- il proprietario dell'allevamento comunica al Servizio Veterinario l'avvenuta macellazione dei capi, di cui al primo alinea;
 - il Servizio Veterinario verifica l'avvenuta vaccinazione degli animali attraverso il controllo documentale;
 - tutti i capi bovini e bufalini, maschi e femmine, di età compresa tra i 9 e 24 mesi mai controllati o risultati sempre negativi ad eventuali controlli, sono sottoposti al controllo ufficiale annuale con prelievo di un campione di sangue, effettuato anche da veterinari liberi professionisti incaricati dall'Azienda per i Servizi Sanitari;"
2. Di precisare, infine, che le suddette modifiche apportate al Piano regionale di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR, approvato con la DGR n. 1308/2008, non incidono sulle garanzie supplementari per gli scambi comunitari né necessitano di essere inoltrate, per il tramite del Ministero competente, alla Commissione Europea.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE